



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN	Presidente relatore
---------------	---------------------

Marco CATALANO	Consigliere
----------------	-------------

Riccardo PATUMI	Consigliere
-----------------	-------------

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46200 del registro di segreteria,
promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:

G & P s.r.l.s. (P.I. 01735490623), PEC: g_e_p_srls@pec.it, con sede legale a
Benevento, Via Port’Arsa n. 29, cap. 82100, in persona del liquidatore
Gaborici Mert Dan (CF: GBRMTD91H26Z243X), nato in Turchia il
26/06/1994, residente a Milano, in via Mar Nero n. 8, cap. 20152;

ADDATI Annamaria, nata l’8/12/1973 a Roma, residente in Riccione (RN),
Viale Maremma n. 4, int. 7, cap. 47838 (CF: DDTNMR73T48H501T) in
proprio, quale legale rappresentante pro tempore delle società;

Visto l’atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell’udienza pubblica del 22 maggio 2024, tenuta con l’assistenza del
segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Presidente Massimo Perin e il

Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale, Presidente
Claudio Chiarenza.

Non costituiti i convenuti.

FATTO

Il presente procedimento scaturisce dall'azione avviata dalla Procura regionale a seguito della segnalazione pervenuta dal Comune di Rimini in data 30/6/2022 (doc. 1 dei documenti offerti in comunicazione dall'Ufficio requirente) in merito al presunto danno all'erario di euro 8.928,00 derivante dal mancato riversamento, da parte del gestore, società G & P s.r.l.s. (P.I. 01735490623), con sede legale in Benevento Via Port'Arsa n. 29, legale rappresentante pro tempore sig.ra Addati Annamaria, dell'imposta di soggiorno riferita al I, II, III, e IV trimestre del 2020, incassata dagli ospiti della struttura ricettiva Konrad (Viale Mantova n. 98 Rimini) e determinata dall'Ente, in assenza della dichiarazione trimestrale prescritta dall'art. 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, mediante accesso ai dati trasmessi dal gestore al Ministero dell'Interno ex art. 109, c. 3, del R.D. n. 773 del 18/6/1931, resi disponibili ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art 13quater, c. 2 del d.l. 30/4/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28/6/2019, n. 58, come previsto dal decreto MEF 11/11/2020.

L'Ente con provvedimento n. 67 del 2021 (doc. 1, all. D) ha emesso nei confronti di G&P s.r.l.s. avviso di accertamento esecutivo in data 17/12/2021 (prot. n. 0400558) per gli importi di euro 618,00, 274,00, 7.976,00 ed euro 60,00, riferiti rispettivamente al I, II, III e IV trimestre del 2020.

In sede di riscontro istruttorio il Comune, in data 22/9/2023 (doc. 3), ha

comunicato l'intervenuto parziale recupero del credito, nella misura di euro 443,97, che va pertanto sottratta all'importo di euro 8.928,00 ai fini dell'odierna contestazione di responsabilità per il danno concreto ed attuale di euro 8.484,03.

La condotta omissiva oggetto di segnalazione integra gli estremi dell'illecito amministrativo contabile causativo di pregiudizio patrimoniale da quantificare in misura corrispondente alla somma complessivamente incassata e non riversata per i trimestri considerati, determinata, in assenza della dichiarazione prescritta, sulla base dei dati comunicati dal gestore in via telematica all'Autorità di pubblica sicurezza. L'art. 4. c. 1, del d.lgs. 14/03/2011, n. 23, attribuisce ai comuni la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno a carico degli ospiti che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio.

Con deliberazione n. 30 del 14/06/2012, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo a decorrere dal 1/10/2012. Con deliberazione n. 61 del 03/12/2020 il C.C. ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno in vigore dal 1/2/2021 (doc. 1, all. B). Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento il gestore della struttura è responsabile degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta ed è obbligato a riscuotere il tributo dagli ospiti, rilasciandone quietanza, e a riversare al Comune le somme entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare. Il gestore è inoltre tenuto a presentare al Comune una dichiarazione con le necessarie informazioni di dettaglio sui pernottamenti imponibili.

L'Ufficio di Procura doverosamente afferma che sussistono nella fattispecie segnalata tutti gli elementi strutturali della responsabilità amministrativa per

l'illecito di rilevanza erariale, che trae fondamento nella violazione dell'obbligo, di rilievo pubblicistico, di riversare nelle casse del Comune le somme riscosse dagli ospiti a titolo di imposta di soggiorno preordinate alla realizzazione delle finalità individuate dalla legge (art. 4 del d.lgs. n. 23/2011). Per consolidata giurisprudenza contabile, in presenza di regolamenti come quello del Comune di Rimini che, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, ha affidato a terzi la funzione di esigere, riscuotere e riversare l'imposta, il rapporto di servizio risulta pienamente integrato dalla relazione funzionale intercorrente tra autore dell'illecito ed ente pubblico danneggiato e, in concreto, tra gestore dell'unità ricettiva e amministrazione comunale, in ragione dell'inserimento del soggetto nella procedura di incasso e riversamento del tributo.

Tra la persona giuridica e il suo legale rappresentante ricorre, secondo costante giurisprudenza contabile, un regime di solidarietà passiva quanto all'obbligo risarcitorio a titolo di responsabilità amministrativa verso l'Erario in forza del rapporto di immedesimazione organica (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. giur. Veneto, n. 17 del 7/2/2018).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è di tutta evidenza il carattere doloso della condotta illecita perpetrata, essendo il gestore direttamente coinvolto nella gestione della struttura ricettiva e pienamente consapevole degli obblighi incombenti, anche con riferimento alla tempistica definita dalla stessa disciplina regolamentare.

La Procura evidenzia in maniera chiara e inoppugnabile che sussiste inoltre un chiaro nesso eziologico tra condotta antigiuridica e danno da mancata entrata tributaria corrispondente all'imposta di soggiorno da riversare al Comune di

Rimini con riferimento al periodo oggetto di segnalazione.

L'Ufficio requirente rileva, altresì, come evidenziato a più riprese dalla giurisprudenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti (*ex plurimis* n. 325 del 2021), che sull'inquadramento giuridico della fattispecie e sulla giurisdizione contabile non incide la normativa di cui all'art. 180, c. 3, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020.

Con invito a dedurre del 2/11/2023 (doc. 5 depositato dalla Procura) ritualmente notificato agli odierni convenuti (doc. 6 e 7), la Procura formalizzava la contestazione preliminare di responsabilità per il danno cagionato all'erario comunale dalla condotta illecita sopra descritta.

Il termine assegnato di 45 giorni spirava senza che giungessero deduzioni difensive e richiesta di audizione personale.

Al mancato esercizio delle facoltà difensive preprocessuali seguiva l'odierna citazione in giudizio per il danno contestato nell'invito a fornire deduzioni.

Conclusivamente, il pregiudizio patrimoniale che si contesta con il presente atto d'iniziativa e con il vincolo della solidarietà nei confronti dell'Amministrazione danneggiata alla società G & P s.r.l.s. nella persona del liquidatore dott. Gaborici Mert Dan e alla sig.ra ADDATI Annamaria in proprio, quale legale rappresentante pro tempore, corrisponde alla mancata entrata causata al Comune di Rimini di euro 8.484,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche, non perveniva nemmeno da parte dei convenuti il versamento della quota di danno oggi contestato.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio, accertata la regolarità delle notifiche dell’atto di citazione ai convenuti come sopra accennato e, quindi, l’integrità del contraddittorio, ne dichiara la loro contumacia.

2. Ancora preliminarmente, il Collegio osserva che nella fattispecie in esame sussiste pienamente la giurisdizione contabile come affermato dalla giurisprudenza più autorevole della Corte stessa.

Questa Sezione è ormai consolidata nell’affermare la giurisdizione del Giudice contabile sull’albergatore e/o titolare di una struttura turistica destinata all’ospitalità delle persone, il quale è tenuto al versamento dell’imposta di soggiorno riscossa anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art.180, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell’imposta di soggiorno (*ex multis*, sent. n. 325/2021).

Così anche la posizione consolidata delle Sezioni d’appello di questa Corte (cfr. Sez. II centrale di appello, sent. n. 34/2024).

3. Nel merito, la domanda attorea è fondata.

Gli odierni convenuti, rispettivamente la società G & P s.r.l.s. (P.I. 01735490623), soggetto che aveva in gestione la struttura ricettiva hotel Konrad e la signora Annamaria Addati, quale legale rappresentante pro tempore della stessa, devono rispondere per non aver riversato l’imposta di soggiorno riscossa nel I, II, III, e IV trimestre del 2020, in violazione di quanto previsto dall’art. 6, del regolamento del Comune di Rimini in materia di imposta di soggiorno, che disciplina la corresponsione dell’imposta di soggiorno ai gestori delle strutture ricettive e il successivo riversamento al

Comune di Rimini.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n.19654/2018, hanno chiarito che, *«poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o albergatore') attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (...) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato»*.

Come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'agente contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione.

In particolare, nella fattispecie in esame i convenuti, come già sopra evidenziato, hanno omesso di dichiarare prima e riversare poi al Comune di Rimini l'imposta di soggiorno riscossa al I, II, III, e IV trimestre del 2020 dalla struttura ricettiva hotel Konrad per un importo di **euro 8.484,03** e, contumaci, non hanno fornito nessuna prova liberatoria diretta a documentare il riversamento delle somme di cui viene contestata la mancata acquisizione al bilancio del Comune di Rimini.

Si deve tenere in conto che l'imposta di soggiorno ha un'importante finalità pubblica, poiché è necessaria per consentire ai Comuni di disporre le risorse necessarie per fare fronte alle spese indispensabili per consentire di far fronte alle esigenze che seguono alle offerte turistiche del territorio con riferimento ai servizi pubblici locali che poi saranno utilizzati anche dagli ospiti delle medesime strutture turistiche.

Infatti, il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali.

Il comportamento delle parti convenute, come correttamente rappresentato dall'Ufficio di Procura, è caratterizzato dall'elemento psicologico del dolo, in termini di intenzionalità della violazione dell'obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno e costoro, devono, pertanto, rispondere del pregiudizio erariale in parola.

4. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'an, dev'essere verificata la quantificazione del pregiudizio operata dalla Procura, che lo ha determinato in **euro 8.484,03.**

Tale quantificazione è corretta, poiché, come risulta dalla documentazione depositata dalla Procura regionale, tiene conto solo dell'imposta di soggiorno non riversata e non anche delle ulteriori pretese da parte del comune relative a interessi e sanzioni.

È vero che la quantificazione, in assenza di trasmissione di dichiarazione trimestrale relativa al 2020, è stata determinata sulla base dei pernottamenti, i quali comunque possono includere anche eventuali pernottamenti esenti dall'imposta di soggiorno.

In ogni caso i convenuti, rimasti contumaci, non hanno fornito nessuna prova in merito a questo.

5. Per le considerazioni sopra esposte, gli odierni convenuti: la G & P s.r.l.s. (P.I. 01735490623), in qualità di gestore della struttura ricettiva hotel Konrad, nonché la sig.ra Annamaria Addati, suo amministratore unico e rappresentante

legale *pro tempore*, sono responsabili in solido del danno cagionato al Comune di Rimini, pari a **euro 8.484,03**, per l'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno relativa ai periodi del 2020 indicati dalla Procura.

Sono, altresì, chiamati a corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme riscosse e non riversate dalla data di scadenza del termine per eseguire il riversamento dei pagamenti (individuata dall'art. 6, comma 6 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Rimini nel testo in vigore all'epoca dei fatti al sedicesimo giorno dalla fine del trimestre solare) alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo.

Poiché l'accertamento, divenuto definitivo, è stato affidato dal Comune di Rimini alla concessionaria per la riscossione, in sede di esecuzione l'Amministrazione dovrà tenere conto di quanto eventualmente già recuperato.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea come da motivazione e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti G & P s.r.l.s. (P.I. 01735490623), e la sig.ra ADDATI Annamaria al pagamento, in favore del Comune di Rimini, dell'importo di euro 8.484,03 (ottomilaquattrocentottantaquattro/03), salvo a tenere conto di quanto già recuperato, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di scadenza del termine stabilito dal regolamento del Comune di Rimini per riversare le imposte di soggiorno in questione sino alla data di

SENT. NR. 66/2024/R

deposito della presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma rivalutata da quest’ultimo deposito fino al soddisfo.

Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 73,12 (settantre/12).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2024.

Il Presidente estensore

Massimo PERIN

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 31 luglio 2024

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio,
che si liquidano in euro 73,12 (settantre/12).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2024.

Il Presidente estensore

Massimo PERIN

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 31 luglio 2024

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente